

# D O T T R I N A

ALESSANDRA DI LAURO

## LE DENOMINAZIONI D'ORIGINE PROTETTE E LE INDICAZIONI GEOGRAFICHE PROTETTE DI FRONTE ALLA SFIDA DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE

### ABSTRACT

Le denominazioni d'origine protette (DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP) sono sempre più spesso accostate in Europa allo sviluppo sostenibile. Tuttavia anche se le DOP e le IGP possono contribuire alla promozione di uno sviluppo sostenibile, la disciplina europea di questi segni risulta per certi versi indifferente ad alcune delle dimensioni dello sviluppo sostenibile. I legami fra DOP e IGP e sviluppo sostenibile devono essere indagati alla luce delle opportunità e dei limiti del sistema di protezione europeo.

*Nowdays, Protected Indications and Designations of Origin (PGI and PDO) for agricultural products and foodstuffs are often linked to Sustainable Development. Yet, if PGI and PDO may take part to a sustainable development, current European Union Regulation of PGI and PDO is quite different from sustainable development approach. That's why, we have to investigate links between PGI, PDO and Sustainable Development, analysing opportunities and limits of the UE system of protection.*

PAROLE CHIAVE: DOP e IGP – Sviluppo sostenibile – Disciplina europea.

KEYWORDS: *PGI and PDO – Sustainable development – EU law.*

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. DOP, IGP e sviluppo sostenibile: una sostanziale “indifferenza”. – 3. La “sostenibilità” delle DOP e delle IGP. – 4. Sviluppo sostenibile a più dimensioni. – 5. Come promuovere le DOP e le IGP “sostenibili”. – 6. DOP, IGP e sviluppo sostenibile: utopia realizzabile?

1. Negli ultimi anni le denominazioni geografiche protette (DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP) sono al centro di un dibattito volto a valutare la “sostenibilità” di questi segni. Nell’esplore questo contesto numerosi documenti sembrano attribuire alle DOP e alle IGP un ruolo nell’affermazione e nella promozione dello sviluppo sostenibile. Alcune di queste iniziative collocano le DOP e le IGP nell’ambito dello sviluppo di una “Politica alimentare sostenibile”. Sebbene non possa negarsi il rilievo che le DOP e le IGP possono giocare nell’affermazione dello sviluppo sostenibile, credo sia opportuno frenare gli entusiasmi. I legami esistenti fra questi segni e lo sviluppo sostenibile devono essere indagati procedendo ad una lettura attenta delle opportunità e dei limiti del sistema di protezione europea.

La disciplina europea delle DOP e delle IGP delinea, infatti, un insieme di segni ibrido e non omogeneo e, come mi propongo di evidenziare nel prosieguo, queste caratteristiche costituiscono un punto di forza e nello stesso tempo di debolezza dei segni evocati. A fronte di una natura giuridica eterogenea, di uno sviluppo difforme, per il giurista la risposta al quesito sulla “sostenibilità” delle DOP e IGP non può essere lineare. Una visione delle DOP e delle IGP come “volani” della sostenibilità, pur non essendo del tutto “utopica”, mi appare allo stato attuale non fotografare la realtà.

2. Le DOP e le IGP, per come sono state disciplinate in Europa, a prima vista non sembrano rispondere alle esigenze dello sviluppo sostenibile o, in ogni caso, non sono necessariamente legate al rispetto delle diverse dimensioni di questa nozione.

Ciò accade per una ragione che potremmo definire “storico-cronologica” che costituisce un dato incontrovertibile. Quando la disciplina di questi segni è stata elaborata in ambito europeo le riflessioni intorno al concetto di sviluppo sostenibile erano, come sarà evidente

oltre nel testo (par. 4), ben lontane dal livello di approfondimento oggi riscontrabile.

L'allora Comunità economica europea ha disciplinato in modo unitario le DOP e le IGP nel 1992 con il reg. (CEE) 2081/92 che riprende l'impianto di sistemi di protezione già presenti in alcuni Stati membri (Italia e Francia, ad esempio) ma risalenti a tempi ancora più remoti, quando il "principio" dello sviluppo sostenibile non era stato ancora elaborato compiutamente. Com'è noto, il reg. (CEE) 2081/1992 è stato sostituito dal reg. (CE) 510/2006 e più di recente dal reg. (UE) 1151/2012<sup>1</sup>. Anche quest'ultima normativa non contiene, però, riferimenti allo sviluppo sostenibile se si eccettuano dei collegamenti che potremmo considerare indiretti che sono rinvenibili laddove il legislatore europeo appare inquadrare la protezione di questi segni in un quadro di politica di sviluppo rurale che si vorrebbe "coerente". Il riferimento più esplicito resta quello del *considerando* n. 5 del regolamento citato, laddove si dice che tra «le priorità politiche di Europa 2020 – presentate nella comunicazione della Commissione dal titolo 'Europa 2020: Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva' – vi sono la realizzazione di un'economia basata sulla conoscenza e sull'innovazione e la promozione di un'economia con un alto tasso di occupazione che favorisca la coesione sociale e territoriale. La politica di qualità dei prodotti agricoli dovrebbe pertanto, da un lato, fornire ai produttori gli strumenti che consentano loro di identificare e promuovere meglio i prodotti aventi caratteristiche specifiche e, dall'altro, proteggere tali produttori dalle pratiche sleali». Anche il *considerando* n. 23 invita a riflettere sulla sostenibilità dei prodotti che utilizzano i segni richiamati laddove segnala che: «Un prodotto agricolo o alimentare recante tale riferimento geografico dovrebbe soddisfare determinate condizioni previste da un disciplinare, quali prescrizioni specifiche

---

<sup>1</sup> Reg. (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari; reg. (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari; reg. (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.

intese a proteggere le risorse naturali o il paesaggio della zona di produzione, ovvero a migliorare il benessere degli animali».

A ben vedere anche questi *considerando* finiscono per confermare la “lontananza” o l’indifferenza della disciplina delle DOP e delle IGP nei confronti di tutte le “dimensioni” dello sviluppo sostenibile (par. 4) e l’indifferenza è ancora più evidente quando si proceda ad un esame “empirico” di questi segni e ad una verifica delle modalità relative alle procedure di registrazione delle DOP e delle IGP. Al momento della registrazione non risulta necessario svolgere alcun controllo sulla “sostenibilità” dei prodotti e, nei disciplinari, i parametri dello sviluppo sostenibile possono essere seguiti (ma occorrerebbe chiedersi quali, ma sul punto ritornerò) in modo occasionale, volontario, senza che il mancato rispetto delle esigenze dello sviluppo sostenibile possa inficiare la concessione della protezione del segno.

In effetti le DOP e le IGP indicano che i prodotti che si fregiano di questi segni rispondono alle condizioni di un disciplinare, il quale è stato esaminato al momento della richiesta della registrazione, onde verificare il rispetto dei requisiti per la concessione del segno. Fra questi requisiti non figura il rispetto delle diverse dimensioni dello sviluppo sostenibile o, per lo meno, non di tutte le dimensioni dello sviluppo sostenibile, di modo che la “sostenibilità” delle DOP e delle IGP è quando assente, quando parziale, di sicuro ininfluenza sulla procedura di registrazione.

In particolare mi preme sottolineare che al momento della registrazione delle DOP e delle IGP non viene effettuata una valutazione sull’impatto ambientale del prodotto, cioè non viene richiesto l’adempimento di particolari condizioni nelle modalità di coltivazione e di produzione del prodotto, né viene effettuata una verifica sulla “qualità” del territorio nel quale si produce e dal quale il prodotto trae le sue qualità. Quello che importa è che le modalità di produzione e il territorio siano in grado di imprimere determinati caratteri sul prodotto finale.

Alla luce di ciò sorprendono le reazioni suscitate, in ogni caso in Italia, dalla prima registrazione di una IGP cinese. Si tratta di una IGP attribuita ad una particolare specie di spaghetti, dei “vermicelli” registrati con la seguente denominazione 龙口粉丝 [(Longkou

Fen Si) (IGP)] e realizzati con amido secco prodotto da fagiolini e piselli<sup>2</sup>. Forti perplessità sono state espresse in merito al fatto che l'area geografica indicata come luogo di produzione del prodotto, la penisola di Shandong, risulta attraversata da due fiumi che, visto le attività svolte sul territorio, si presume, così è stato detto, non possano che essere inquinati<sup>3</sup>. Si potrebbe qui notare che perplessità simili non sono state espresse nei confronti di altri prodotti europei, alcuni dei quali non possono che subire i tassi di inquinamento ambientale che purtroppo interessano intere zone geografiche e l'agricoltura in generale<sup>4</sup>.

In alcuni casi si potrebbe anche riscontrare un effetto perverso dello sviluppo delle produzioni legate alle DOP e alle IGP. Ricordiamo che per ottenere produzioni destinate a mantenere standard uniformi e comunque legati a pratiche "antiche" potrebbe essere necessario accettare processi di produzione che non sono certo in linea con le richieste attuali di un'agricoltura più verde e meno inquinante.

Sarebbe interessante qui ripercorrere le storie relative alla protezione dei segni geografici nei diversi settori ma, sicuramente, il mercato del vino è ampiamente significativo delle difficoltà che incontrano i produttori che, pur volendo continuare a utilizzare le denominazioni protette, si orientino verso pratiche di produzione "biologica", "biodinamica", "naturale" a volte dovendo abbandonare i disciplinari legati all'uso della denominazione e il riferimento conseguente in quanto non riescono a mantenere le caratteristiche inserite nel quadro normativo di riferimento (par. 4).

---

<sup>2</sup> Reg. (UE) n. 978/2010 della Commissione, del 29 ottobre 2010, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [龙口粉丝 (Longkou Fen Si) (IGP) in *Gazz. uff.* L 285 del 30 ottobre 2010.

<sup>3</sup> F. LEONARDI, *La pasta alimentare cinese Longkou Fen Si. La conquista dell'IGP in Europa ed il contesto internazionale*, in *Dir. giur. agr. alim. e amb.*, 2011, fasc. 2, p. 109. L'Autrice si è espressa nello stesso senso anche in [http://www.treccani.it/magazine/diritto/approfondimenti/diritto\\_commerciale/1\\_Leonardi\\_pasta\\_cinese.html](http://www.treccani.it/magazine/diritto/approfondimenti/diritto_commerciale/1_Leonardi_pasta_cinese.html).

<sup>4</sup> Si vedano per la lista dei prodotti DOP e IGP: <http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html?locale=fr>; <http://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/e-bacchus/index.cfm?event=pwelcome>.

3. Eppure la domanda sulla sostenibilità di questi segni può portare anche ad una risposta diversa da quella prima formulata, più incline a riconoscere il ruolo che le DOP e le IGP hanno giocato o possono giocare nella promozione dello sviluppo sostenibile.

Ai fini dell'esplorazione che stiamo realizzando, questa risposta potrebbe essere giustificata alla luce di un dato significativo che costituisce allo stesso tempo un'occasione finora mancata.

La base giuridica del reg. (UE)1151/2012, così come quella dei regolamenti che l'hanno preceduto, è la base giuridica della PAC: gli artt. 43.2 e 118 del TFUE. Si tratta di una base giuridica diversa da quella utilizzata per altri interventi di legislazione alimentare come il reg. (UE) 1169/2011 sull'informazione al consumatore di alimenti che ha per base giuridica l'art. 114 del TFUE (cioè le norme sul funzionamento del mercato interno) e il reg. (CE) 178/2002 sui principi in materia di legislazione alimentare che ha una base giuridica mista. La base giuridica delle DOP e IGP differisce anche da quella di altri interventi realizzati nell'ambito dei sistemi di protezione dei segni. Basti pensare che per la disciplina dei marchi la base giuridica è l'art. 114 TFUE per i marchi d'impresa<sup>5</sup> e l'art. 118 TFUE per il marchio dell'Unione europea<sup>6</sup>. Questa particolarità manifesta la vocazione delle DOP e delle IGP ad essere una componente, una forma straordinaria di accompagnamento delle altre misure agricole, uno strumento di sostegno dei produttori e del tessuto sociale del territorio<sup>7</sup>.

Quando si leggano le disposizioni che delineano questi segni si ritrovano evidenti tracce di un'attenzione del legislatore per il tessuto sociale, culturale, antropologico dei territori che trova espressione nell'origine geografica ma anche nei fattori umani e naturali, nella identificazione di un nome geografico con un prodotto, nella

---

<sup>5</sup> Direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa.

<sup>6</sup> Reg. (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea.

<sup>7</sup> Sottolinea questo profilo F. ALBISINNI, *Marchi ed indicazioni geografiche: una coesistenza difficile*, in A. GERMANÒ - V. RUBINO (a cura di), *La tutela dell'origine dei prodotti alimentari in Italia, nell'Unione europea e nel commercio internazionale*, Milano, 2015, p. 189.

“reputazione”<sup>8</sup>. L’insieme di queste caratteristiche identifica un prodotto che rappresenta in qualche modo il territorio e la sua collettività, come evidenziano anche i requisiti richiesti al momento della compilazione del disciplinare<sup>9</sup>.

In secondo luogo la natura stessa di questi segni manifesta la vocazione a partecipare ad un processo di sviluppo sostenibile. Come è noto, questi segni hanno natura pubblicistica, rifiutano i caratteri dell’appropriazione privativa per costruire dei segni fortemente inclusivi. Sarebbe troppo lungo ripercorrere le differenze fondamentali fra questi segni ed altri segni distintivi come, ad esempio, i marchi. Tuttavia non è superfluo ricordare che indubbiamente i marchi, anche quando si presentino come marchi collettivi, hanno una natura appropriativa ed esclusiva mentre le DOP e le IGP sono destinate ad appartenere ad una collettività eterogenea che non può qualificarsi come un vero e proprio “titolare” del segno. Si tratta di una colletti-

---

<sup>8</sup> Si veda, in particolare, l’art. 5 del reg. (UE) 1151/2012.

<sup>9</sup> L’art. 7 del reg. (UE) 1151/2012 delinea i contenuti del disciplinare e così recita: «1. Una denominazione di origine protetta o un’indicazione geografica protetta deve rispettare un disciplinare che comprende almeno i seguenti elementi: *a*) il nome da proteggere come denominazione di origine o indicazione geografica, quale utilizzata nel commercio o nel linguaggio comune, e solo nelle lingue attualmente o storicamente utilizzate per descrivere il prodotto specifico nella zona geografica delimitata; *b*) la descrizione del prodotto, comprese se del caso le materie prime, nonché le principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche od organolettiche del prodotto; *c*) la definizione della zona geografica delimitata riguardo al legame di cui alla lett. *f*), punto *i*) o punto *ii*), del presente paragrafo e, se del caso, gli elementi che indicano il rispetto delle condizioni di cui all’art. 5, par. 3; *d*) gli elementi che dimostrano che il prodotto è originario della zona geografica delimitata di cui all’art. 5, parr. 1 o 2; *e*) la descrizione del metodo di ottenimento del prodotto e, se del caso, dei metodi locali, leali e costanti nonché informazioni relative al confezionamento, quando il gruppo richiedente stabilisce in tal senso e fornisce sufficienti motivazioni specifiche per prodotto per cui il confezionamento deve aver luogo nella zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità, garantire l’origine o assicurare il controllo, tenendo conto del diritto dell’Unione, in particolare della libera circolazione dei prodotti e della libera prestazione di servizi; *f*) gli elementi che stabiliscono: *i*) il legame fra la qualità o le caratteristiche del prodotto e l’ambiente geografico di cui all’art. 5, par. 1; o *ii*) se del caso, il legame fra una data qualità, la reputazione o un’altra caratteristica del prodotto e l’origine geografica di cui all’art. 5, par. 2; *g*) il nome e l’indirizzo delle autorità o, se disponibili, il nome e l’indirizzo degli organismi che verificano il rispetto delle disposizioni del disciplinare a norma dell’art. 37, e i relativi compiti specifici; *h*) qualsiasi regola specifica per l’etichettatura del prodotto in questione. (...)».

vità delineata dalla condivisione delle procedure di “fabbricazione” del prodotto e dai luoghi secondo un sistema individuato al momento della registrazione e che resta aperta alla partecipazione di quanti vogliono richiedere l’uso del segno rispettandone i parametri<sup>10</sup>.

Nonostante ciò la stessa natura delle DOP e delle IGP è in qualche modo instabile e spesso resta attratta, pericolosamente aggiungerei, da sistemi di impronta più privatistica. È quanto accade quando, ad esempio, si perfeziona il sistema di protezione delle DOP e delle IGP estendendo la tutela accordata ai segni all’utilizzazione dei prodotti DOP e IGP come ingredienti di altri prodotti alimentari.

Come è noto, la vicenda del ricorso a prodotti DOP e IGP come ingredienti di altri prodotti ha numerosi risvolti. Il reg. (UE) 1151/2012 ha precisato che le denominazioni registrate sono protette contro qualsiasi uso commerciale, diretto o indiretto, della denominazione in prodotti privi di questa protezione, compreso il caso in cui i prodotti DOP e IGP siano utilizzati come ingredienti (art. 13).

Si tratta di una precisazione ritenuta da molti necessaria in quanto destinata a riempire quello che era considerato un vuoto normativo visto che, altrimenti, la protezione dei segni in ipotesi simili sarebbe rimasta relegata all’applicazione incerta di una interdizione generale, presente sempre nell’art. 13 del regolamento citato ma prevista anche in quelli precedenti, tendente a vietare l’evocazione, l’usurpazione o l’imitazione delle denominazioni geografiche protette (art. 13).

Anche la precisazione introdotta nell’art. 13 dal reg. (UE) 1151/2012 ha necessitato di chiarimenti visto che la Commissione ha sen-

---

<sup>10</sup> Sul punto si vedano: F. ALBISINNI, *L’origine dei prodotti alimentari e la qualità territoriale*, in *Riv. dir. agr.*, 2000, I, p. 23; A. DI LAURO, *Comunicazione pubblicitaria e informazione nel settore agroalimentare*, Milano, 2005; V. RUBINO, *Le denominazioni di origine dei prodotti alimentari*, Alessandria, 2007; L. COSTATO, *Il regolamento n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari*, in *Riv. dir. agr.*, 2012, I, p. 648; I. TRAPÈ, *I segni del territorio. Profili giuridici delle indicazioni di origine dei prodotti agroalimentari tra competitività, interessi dei consumatori e sviluppo rurale*, Milano, 2012. Ha esaminato approfonditamente questi aspetti in uno studio di diritto comparato M. FERRARI, *La dimensione proprietaria delle indicazioni geografiche. Uno studio di diritto comparato* [The property dimension of geographical indications], Collana della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Trento, Editoriale Scientifica, Napoli, 2015.

tito la necessità di intervenire con la Comunicazione “Orientamenti sull’etichettatura dei prodotti alimentari che utilizzano come ingredienti prodotti a denominazione di origine protetta (DOP) o a indicazione geografica protetta (IGP)”<sup>11</sup>. In questa Comunicazione si legge che una denominazione registrata come DOP o IGP può essere menzionata nell’etichetta di un prodotto nel quale risulti incorporata solo nel rispetto di determinate condizioni, quali il fatto che l’alimento in cui è incorporato il prodotto DOP o IGP non contenga nessun altro “ingrediente comparabile”, l’ingrediente sia utilizzato in quantità sufficiente al fine di conferire una caratteristica essenziale al prodotto in cui è incorporato, venga indicata la percentuale della presenza del prodotto DOP e IGP. Si tratta di parametri che possono essere di difficile interpretazione visto che, come segnala la stessa Commissione, vi possono essere ingredienti, presenti anche in quantità minima, che sono in grado di conferire specifiche caratteristiche al prodotto finale mentre per altri può valere il contrario<sup>12</sup>.

---

<sup>11</sup> “Comunicazione della Commissione – Orientamenti sull’etichettatura dei prodotti alimentari che utilizzano come ingredienti prodotti a denominazione di origine protetta (DOP) o a indicazione geografica protetta (IGP)”, in *Gazz. uff.* 16 dicembre 2010, C 341/03.

<sup>12</sup> La Commissione ritiene che «una denominazione registrata come DOP o IGP possa essere menzionata all’interno, o in prossimità, della denominazione di vendita di un prodotto alimentare che incorpora prodotti che beneficiano della denominazione registrata, come pure nell’etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità del prodotto alimentare di cui trattasi, se sono soddisfatte le condizioni di seguito indicate. In primo luogo, il suddetto prodotto alimentare non dovrebbe contenere nessun altro «ingrediente comparabile», e cioè nessun altro ingrediente che possa sostituire completamente o parzialmente l’ingrediente che beneficia di una DOP o IGP. A titolo indicativo e non restrittivo del concetto di «ingrediente comparabile», la Commissione ritiene che un formaggio a pasta erborinata (o più comunemente: “formaggio blu”) sia comparabile al “Roquefort”. Inoltre, l’ingrediente dovrebbe essere utilizzato in quantità sufficiente per conferire una caratteristica essenziale al prodotto alimentare di cui trattasi. La Commissione non può tuttavia, tenuto conto dell’eterogeneità dei casi possibili, suggerire una percentuale minima uniformemente applicabile. A titolo d’esempio, l’incorporazione di una quantità minima di una spezia che beneficia di una DOP o di un’IGP in un prodotto alimentare potrebbe eventualmente bastare per conferire una caratteristica essenziale al suddetto prodotto alimentare. Per contro, l’incorporazione di una quantità minima di carne che beneficia di una DOP o di una IGP in un prodotto alimentare non può, a priori, conferire una caratteristica essenziale al prodotto alimentare. Infine, la percentuale d’incorporazione di un ingrediente che beneficia di una DOP o di un’IGP dovrebbe essere idealmente indicata all’interno o in prossimità immediata della denominazione di ven-

Sul punto si è espressa di recente anche la Corte di giustizia con una decisione che ha riguardato il prodotto «*Champagner Sorbet*» e «l'utilizzazione di una denominazione di origine protetta come parte di una denominazione con la quale viene posto in vendita un prodotto alimentare non conforme al disciplinare di produzione relativo a tale denominazione di origine protetta, ma contenente un ingrediente conforme al medesimo»<sup>13</sup>. Il caso è interessante per molte ragioni, una delle quali riguarda il fatto che la denominazione richiamata in questo caso riguardava il settore dei vini ed ha spinto la Corte a esprimersi sull'interpretazione dell'art. 118-*quaterdecies*, par. 2, lett. a), ii), del reg (CE) n. 1234/2007 e dell'art. 103, par. 2, lett. a), ii), del reg. (UE) n. 1308/2013.

Non posso soffermarmi sul caso<sup>14</sup> ma merita per completezza dire che alcuni Stati membri sono intervenuti in generale sulla utilizzazione di prodotti DOP e IGP come ingredienti di altri dettando regole diverse e, in alcuni casi come in Italia, attribuendo proprio ai Consorzi di tutela il compito di "autorizzare" l'uso dei prodotti DOP e IGP come ingredienti di altri prodotti<sup>15</sup>. L'attribuzione proprio ai

---

dita del prodotto alimentare di cui trattasi, o quantomeno nell'elenco degli ingredienti, in riferimento diretto all'ingrediente considerato. Posto che le condizioni di cui al punto 2) siano rispettate, la Commissione ritiene che le menzioni, abbreviazioni o simboli dell'Unione europea che accompagnano la denominazione registrata debbano essere utilizzate nell'etichettatura, all'interno o in prossimità della denominazione di vendita o nell'elenco degli ingredienti di un prodotto alimentare soltanto se risulta chiaramente che questo prodotto alimentare non beneficia esso stesso di una DOP o IGP. In caso contrario, secondo la Commissione si configurerebbe la fattispecie di sfruttamento indebito della reputazione di questa DOP o IGP e di inganno del consumatore. Ad esempio, le denominazioni di vendita "pizza al Roquefort" o "pizza con Roquefort DOP" secondo la Commissione non sarebbero in conflitto tra loro. Per contro, la denominazione di vendita "Pizza al Roquefort DOP" sarebbe chiaramente sconsigliata, perché potrebbe dare al consumatore l'impressione che sia la pizza stessa a beneficiare della DOP. (...)».

<sup>13</sup> Corte di giustizia del dicembre 2017 in causa C- 393/16, *Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne v. Aldi Süd Dienstleistungs-GmbH & Co.OHG*.

<sup>14</sup> Sul punto rinvio a A. DI LAURO, *Les appellations d'origine et les indication géographiques: durabilité, avantages et inconvénientes*, in corso di pubblicazione in 3<sup>e</sup> édition du *Colloque en droit et politiques publiques agroalimentaires*, Laval 25-27 settembre 2018.

<sup>15</sup> D.lgs. 19 novembre 2004, n. 297, "Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari", in *Gazz. uff.* n. 293,

consorzi di questo ruolo sembra richiamare il ruolo che i titolari dei marchi collettivi rivestono nell'ambito di questi ultimi segni.

Oscillazioni verso forme di protezione di tipo privatistico si registrano anche quando si proceda ad implementare il ruolo dei gruppi di produttori, così come appare fare il reg. (UE) 1151/2012 quando attribuisce ai gruppi il compito di proteggere la qualità, la reputazione e l'autenticità dei prodotti, di effettuarne la valorizzazione, di occuparsi della protezione giuridica degli stessi (art. 45). Ancora una volta il modello dominante sembra essere quello dei marchi collettivi nell'ambito dei quali esiste un titolare. Nelle DOP e nelle IGP, invece, il ruolo dei gruppi dovrebbe rispondere a logiche del tutto diverse. In ogni caso, vale la pena precisarlo, i gruppi non sono la collettività ed il rischio è quello di abbandonare il sistema di accesso aperto, un sistema inclusivo proprio di questi segni.

Verso un orientamento diverso da quello segnalato va, invece, l'introduzione della tanto attesa protezione *ex officio* che in parte "restituisce" a questi segni la natura pubblicistica. Com'è noto il pro-

---

del 15 dicembre 2004. In esso si legge all'art. 1: «(...) per prodotti composti, elaborati o trasformati che recano nell'etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità, il riferimento ad una denominazione protetta, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento ad euro sedicimila. Non costituisce violazione di cui alla presente lettera il riferimento alla denominazione protetta: 1) quando la denominazione è il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza e gli utilizzatori del prodotto composto, elaborato o trasformato sono autorizzati dal Consorzio di tutela della denominazione protetta riconosciuto ai sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, e risultano inseriti in apposito registro attivato, tenuto e aggiornato dal Consorzio stesso. In mancanza del provvedimento di riconoscimento del Consorzio la predetta autorizzazione può essere concessa dal Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore, che provvede anche alla gestione del citato registro; 2) o quando il riferimento alla denominazione protetta è riportato soltanto tra gli ingredienti del prodotto confezionato che lo contiene o in cui è elaborato o trasformato.

In merito si vedano V. RUBINO, *La protezione delle denominazioni geografiche dei prodotti alimentari nell'Unione europea dopo il regolamento 1151/2012 UE*, in *www.rivistadirittoalimentare*, 2013, n. 4, p. 4; A. DI LAURO, *Les atouts et les incertitudes du Règlement 1151/2012 relatif aux systèmes de qualité applicable aux produits agricoles et aux denrées alimentaires*, in *Revue européenne de droit de la consommation*, 2014, p. 255.

Sulla situazione francese si veda, in particolare, C. LE GOFFIC, *La référence à un ingrédient bénéficiant d'une dénomination géographique protégée, ou quand la cuisine rencontre le droit*, in *Propriété intellectuelle*, oct. 2011, p. 384.

blema della protezione dei segni all'interno del territorio europeo è risalente nel tempo e le risposte registrate in merito, prima dell'emanazione del reg. (UE) 1151/2012, sono state ritenute insufficienti.

L'art. 13 del regolamento citato dispone oramai che gli Stati membri prendano le misure appropriate per prevenire o impedire l'utilizzazione illegale delle DOP e IGP<sup>16</sup>. È risaputo che la vicenda *Parmesan* aveva fatto molto discutere e la decisione della Corte di giustizia aveva evidenziato una grave mancanza nel sistema di protezione dei segni. Allora la Corte aveva concluso che «gli organi di controllo su cui incombe l'obbligo di assicurare il rispetto del disciplinare delle DOP sono quelli dello Stato membro da cui proviene la DOP medesima». Pertanto, nel caso in oggetto, il controllo sul disciplinare nell'uso della DOP «Parmigiano Reggiano» non compete alle autorità di controllo tedesche<sup>17</sup>. L'introduzione di una protezione *ex officio* impone ora agli Stati membri di attivarsi sull'insieme del territorio dell'UE per proteggere le DOP e le IGP e manifesta la natura pubblica di questi segni.

4. Nel febbraio del 2018 la FAO e l'*European Bank for Reconstruction and Development* hanno elaborato il Documento «*Strengthening sustainable food systems through geographical indications. An analysis of economic impacts*» nel quale le indicazioni geografiche

---

<sup>16</sup> L'art. 13, par. 3 del reg. (UE) 1151/2012 dispone che: «Gli Stati membri adottano le misure amministrative e giudiziarie adeguate per prevenire o far cessare l'uso illecito delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette ai sensi del paragrafo 1, prodotte o commercializzate in tale Stato membro. A tal fine gli Stati membri designano le autorità incaricate di adottare tali misure secondo le procedure definite da ogni singolo Stato membro».

In Italia la protezione delle DOP e IGP è stata affidata all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione delle frodi alimentari (ICQRF) che è l'autorità per la protezione *ex officio* ed ha al momento siglato importanti accordi per la tutela e la valorizzazione delle produzioni alimentari come il Protocollo d'intesa per la tutela e la valorizzazione delle produzioni agroalimentari DOP e IGP sulla piattaforma *online* eBay.

Si veda, fra tutti: G. CASTELLI, *La protezione ex officio delle DOP e IGP dei prodotti agricoli e alimentari*, in *Riv. dir. agr.*, 2013, I, p. 191.

Si consulti <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7611>.

<sup>17</sup> Corte di giustizia 26 febbraio 2008, causa C-132/05, *Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania*.

sono individuate come strumenti in grado di rafforzare la politica di sviluppo sostenibile. In questo Documento vengono presi in considerazione nove casi studio ripartiti su cinque continenti che evidenzerebbero la capacità dei produttori coinvolti nella protezione e registrazione delle indicazioni geografiche di incidere sui prezzi e di modificare la struttura dei mercati<sup>18</sup>.

I casi presi in considerazione sono i seguenti: il caffè colombiano, il tè *Darjeeling* (India), il cavolo *Futog* (Serbia), il caffè *Kona* (Stati Uniti), il formaggio *Manchego* (Spagna), il pepe *Penja* (Camerun), lo zafferano *Taliouine* (Marocco), il formaggio *Tête de Moine* (Svizzera) e il vino *Vale dos Vinhedos* (Brasile). Occorre considerare che i prodotti hanno raggiunto protezioni differenti avendo alcuni di essi ottenuto la registrazione come DOP o IGP mentre per altri la protezione geografica non rientra nell'ambito della disciplina dei segni qui considerati.

In tutti questi casi è stato evidenziato che la registrazione ha comportato un aumento del prezzo del prodotto e un valore aggiunto sul mercato notevole. I consumatori, insomma, sarebbero disposti a pagare un prezzo più alto per prodotti che vantano caratteristiche particolari legate ad un luogo d'origine. Questa constatazione, unita al fatto che tali produzioni possono fungere da stimolo per evoluzioni sociali e culturali dei territori interessati, ha fatto concludere che le DOP e le IGP possono essere un percorso utile per l'attuazione dello sviluppo sostenibile.

I vantaggi soprattutto economici e sociali che derivano dall'adozione dei segni DOP e IGP rischiano di lasciare nell'ombra altre dimensioni della nozione di sviluppo sostenibile che oramai mi appaiono imprescindibili.

Ricordo brevemente che la definizione di sviluppo rurale, proposta nel 1987 dalla Commissione mondiale dell'ambiente e dello sviluppo (WCED) nel Rapporto conosciuto come Rapporto Brundtland, individuava come sviluppo sostenibile quello sviluppo «che

---

<sup>18</sup> FAO, *Strengthening sustainable food systems through geographical indications. An analysis of economic impacts*, Roma, 2018, <http://www.fao.org/3/I8737EN/i8737en.pdf>.

soddisfi i bisogni del presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri».

Non è questo il contesto per ricostruire le origini della nozione “sviluppo sostenibile”. Può essere utile ricordare che la Dichiarazione finale della Conferenza delle Nazioni Unite tenutasi a Stoccolma nel 1972 ha gettato le basi dell’elaborazione di un concetto di sviluppo basato sull’attenzione all’ambiente, alle generazioni future, allo sviluppo economico e sociale<sup>19</sup>. Facendo seguito a questi propositi, in una Decisione del Consiglio di amministrazione del Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente (UNEP), si ritrova la prima citazione ufficiale del concetto di sviluppo sostenibile. «*Environmental management implies sustainable development of all countries, aimed at meeting basic human needs without transgressing the outer limits set to man’s endeavours by the biospheres*»<sup>20</sup>.

Il riferimento allo sviluppo sostenibile è entrato nel famoso Rapporto Brundtland e via via nella Dichiarazione di Rio de Janeiro del 1992<sup>21</sup> giungendo al Vertice mondiale dello sviluppo sociale tenutosi a Copenhagen<sup>22</sup> nel 1995 dove lo sviluppo sostenibile è stato indicato come un “processo” strutturato in tre dimensioni: quella economica, quella sociale e quella ambientale. Da allora i riferimenti allo sviluppo sostenibile sono andati moltiplicandosi, dal Vertice di Johannesburg<sup>23</sup> in poi entrando nei Trattati dell’Unione europea e, dopo una prima resistenza iniziale<sup>24</sup>, in alcune costituzioni come quella francese<sup>25</sup>.

---

<sup>19</sup> Si vedano in particolare i Principi 1, 2 e 8 della Dichiarazione finale della Conferenza delle Nazioni Unite sull’ambiente di Stoccolma del 1972.

<sup>20</sup> Riferisce questo passaggio M. PALLEMAERTS, *La Constitution économique européenne et le «développement durable de l’Europe» (et de la planète): balises juridiques pour une économie de marché verte et sociale ?*, in *Revue internationale de droit économique*, 2011/4, p. 517.

<sup>21</sup> *Dichiarazione delle Nazioni Unite sull’ambiente e lo sviluppo*, Rio de Janeiro, 1992

<sup>22</sup> *Dichiarazione del Vertice mondiale per lo sviluppo sociale*, Copenhagen, 1995.

<sup>23</sup> *Summit mondiale sullo sviluppo sostenibile*, Johannesburg, 2002.

<sup>24</sup> Le difficoltà di accesso del concetto di sviluppo sostenibile al momento della modifica dei Trattati nel 1992 sono ben ricostruiti da M. PALLEMAERTS, *La Constitution économique européenne et le «développement durable de l’Europe» (et de la planète)*, cit., p. 511 e ss.

<sup>25</sup> Loi constitutionnelle n. 2005-205 du 1<sup>er</sup> mars 2005 relativa alla Charte de l’environnement.

Quando ci si chiede, allora, se le DOP e le IGP sono sostenibili occorrerebbe precisare se esse lo sono per alcuni dei pilastri qui indicati o per tutti i pilastri che compongono la nozione di sviluppo sostenibile.

Né si può dimenticare che lo sviluppo sostenibile basato sui tre pilastri, sociale, economico, ambientale si è arricchito negli anni di un ulteriore pilastro quello culturale. Quest'ultima dimensione, infatti, non viene considerata completamente compresa in quella sociale e soprattutto l'UNESCO<sup>26</sup> incita a tenere conto dei quattro pilastri (economico, sociale, ambientale, culturale) nell'ambito della valutazione dell'impatto dei prodotti ad indicazioni d'origine.

Questa dimensione plurale della nozione considerata è ben evidenziata in altri documenti e rapporti FAO dove emerge anche la difficoltà di ricostruire un quadro unitario di azione laddove gli stessi riferimenti normativi sono diversi.

Non posso qui entrare nei dettagli di un argomento appassionante come quello relativo alla disciplina dell'utilizzo dell'indicazione geografica in ambito internazionale dove il riferimento all'origine geografica di un prodotto trova inquadramenti giuridici diversi. In questo contesto mi preme sottolineare che in alcuni Rapporti FAO relativi alla "sostenibilità" delle indicazioni geografiche sono presi in considerazione i diversi approcci giuridici senza, a me sembra, che venga effettuato il necessario approfondimento.

Vorrei soffermarmi qui sull'esempio del Rapporto FAO *"Identifier les produits de qualité liée à l'origine et leurs potentiels pour le développement durable. Une méthodologie pour des inventaires participatifs- 2012"*<sup>27</sup> proposto, nell'ambito del programma quadro «Qualité & Origine» della FAO, per sviluppare un approccio metodologico partecipativo e per identificare i prodotti dotati di qualità legate all'origine che possono servire da incentivi per lo sviluppo sostenibile. Il Rapporto riprende la guida FAO-SinerGI (2010) nella quale era stato detto che *«un produit de terroir peut devenir le pivot d'un cercle vertueux de qualité spécifique dans la mesure où sa valorisation en tant*

---

<sup>26</sup> <http://unesdoc.unesco.org/images/0004/000492/049267fb.pdf>.

<sup>27</sup> <http://www.fao.org/fileadmin/templates/olq/files/MethodologyFR.pdf>.

*que produit IG peut avoir des effets positifs qui s'accroissent au fil du temps permet de préserver le système agroalimentaire, les réseaux sociaux associés, et peut contribuer ainsi au développement durable». La premessa è, dunque, questa: «prodotti del territorio» e «sviluppo sostenibile».*

Il Rapporto FAO del 2012 prosegue sottolineando che *«la qualità est une construction collective, qui dépend de la vision des producteurs eux mêmes et des perceptions des consommateurs, elle est donc évolutive et comporte des éléments objectifs et subjectifs. L'approche proposée vise donc à impliquer les acteurs locaux dans l'identification de leurs potentiels et à offrir des pistes de réflexion en fonction des caractéristiques identifiées, compte tenu des informations disponibles au moment de l'utilisation, en tant que potentiels que les producteurs et autres acteurs impliqués pourront explorer et confirmer selon la stratégie qu'ils entendent mettre en œuvre».*

Questo Rapporto dichiara di tenere conto delle diverse modalità di utilizzazione e di accesso all'uso dei sistemi di protezione delle indicazioni geografiche precisando che *«dans le présent papier, 'indication géographique' regroupe l'IG au sens des ADPIC et l'AO au sens de l'Arrangement de Lisbonne»<sup>28</sup>.*

Sulla base di queste premesse e di questi obiettivi il Rapporto propone di individuare modi per un inventario dei prodotti che beneficino o potrebbero beneficiare di sistemi di protezione delle

---

<sup>28</sup> Nel Rapporto si legge *«Au niveau international, l'indication géographique est défini dans les Accords sur les Aspects des Droits de Propriété Intellectuelle liés au Commerce (ADPIC) de l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC) comme 'des indications qui servent à identifier un produit comme étant originaire du territoire d'un membre [de l'OMC], ou d'une région ou localité de ce territoire, dans les cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique' (article 22.1). Une autre définition internationale, plus précise quant à la nature du lien à l'origine (facteurs naturels et humains locaux), est celle de l'Arrangement de Lisbonne pour la protection des appellations d'origine et leur enregistrement international: 'On entend par appellation d'origine, au sens du présent Arrangement, la dénomination géographique d'un pays, d'une région ou d'une localité servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité ou les caractères sont dus exclusivement ou essentiellement au milieu géographique, comprenant les facteurs naturels et les facteurs humains. (...) Le pays d'origine est celui dont le nom, ou dans lequel est situé la région ou la localité dont le nom, constitue l'appellation d'origine qui a donné au produit sa notoriété' (art. 2).*

indicazioni geografiche. I territori analizzati comprendono l'Aquitania, il Marocco, il Libano, l'Ucraina e l'approccio proposto viene indicato come "unificante" e volto a "consigliare" strumenti per l'individuazione di produzioni sostenibili. Ebbene, a me sembra che l'eterogeneità dei sistemi giuridici richiamati non sia sufficientemente indagata o, comunque, tenuta in considerazione di modo che il risultato finale appare non del tutto convincente.

L'approccio proposto manifesta qualche debolezza anche in un altro ambito. Il Rapporto FAO citato ricorda che le risorse da proteggere non sono solo quelle umane e territoriali (intese come luoghi di produzione) ma anche quelle naturali e genetiche e che, così come viene prestata particolare attenzione alla realizzazione di un approccio così detto «evolutivo» e culturale, non si può trascurare la componente ambientale dell'impatto delle produzioni sulla conservazione delle risorse naturali e genetiche. Ma quando si passa a "misurare" la sostenibilità delle produzioni a denominazione geografica il parametro ambientale è poco valutato e prevale ancora una volta una visione economica.

L'impressione è che venga spesso dimenticato un dato che credo essenziale per condurre verifiche ed indagini corrette. I prodotti DOP e IGP potrebbero avere un impatto sulla conservazione delle risorse naturali e genetiche e sullo sviluppo sostenibile ambientale diverso rispetto a quello realizzato sulle risorse umane ed economiche. Alcune produzioni DOP e IGP possono non integrare i parametri ambientali dello sviluppo sostenibile per le conseguenze sulle risorse naturali e genetiche ma anche perché realizzate senza tenere conto della qualità finale del prodotto alla luce delle modalità di produzione adottate o della "qualità" dei luoghi nei quali il prodotto è stato realizzato. Come valutare la "sostenibilità" di un prodotto, magari DOP o IGP, realizzato nella c.d. Terra dei fuochi?<sup>29</sup> Anche il profilo economico, a volte, viene scarsamente indagato. Ed ancora può dirsi

---

<sup>29</sup> Per reagire alla diffidenza dei consumatori nei confronti dei prodotti provenienti da terreni considerati a rischio la regione Campania ha pensato di fornire alle imprese che ne facciano richiesta un QRCode attraverso il quale il consumatore può controllare i risultati delle analisi eseguite sul prodotto. In merito: <https://ilfattoalimentare.it/terra-dei-fuochi-campania-sicura.html>.

sostenibile anche solo sotto il profilo economico un prodotto DOP o IGP la cui produzione non condivida i vantaggi economici con una collettività di persone? Penso, ad esempio, alle grandi produzioni di vini a volte realizzate su terreni il cui valore economico è notevole, la cui produzione necessita di grandi investimenti di capitali ma che offrono lavoro ad un numero ristretto di persone per un limitato periodo dell'anno. Basta percorrere la *Route des Chateaux* di Bordeaux per toccare con mano uno sviluppo a diverse velocità visto che, ai paesini privi di attrazione nei quali è percepibile il disagio economico della popolazione e lo spopolamento dei luoghi, si affianca la vista di dimore principesche e di cantine dalla magnifica architettura. Stiamo parlando di alcune delle più conosciute produzioni al mondo, di nomi come quelli dei «1<sup>er</sup> grands crus classés de Pauillac», «Carruades de Lafite» pour *Château Lafite Rothschild*, «Petit Mouton» pour *Château Mouton Rothschild* et «Forts de Latour» pour *Château Latour*, eppure anche queste produzioni sono ben lontane dal favorire uno sviluppo sostenibile sotto il profilo economico. Senza parlare, poi, delle preoccupazioni sollevate anche sotto il profilo ambientale<sup>30</sup>.

Diventa quindi non solo interessante ed opportuno ma anche fondamentale sottoporre le DOP e le IGP alle grandi domande che oggi rivolgiamo ad un'agricoltura e ad una produzione che voglia dirsi sostenibile: Come produciamo? Cosa produciamo? Su quale territorio produciamo?

5. Se decidiamo di accettare l'idea che le DOP e le IGP non sempre sono "sostenibili", che alcune fra esse rispettano tutti i "pilastri" dello sviluppo sostenibile e altre solo alcuni tra essi, occorre indagare gli spazi che il quadro giuridico attuale mette a disposizione per valorizzare quelle produzioni che risultino essere in linea con tutte o parti delle esigenze dello sviluppo sostenibile. Sempre nei documenti citati si sostiene la necessità di "promuovere" le produzioni virtuose. Tuttavia, a parte le riserve avanzate in ordine alla "virtuosità" di alcune delle produzioni DOP e IGP, resta da chiedersi se sia così semplice

---

<sup>30</sup> Si veda per i riferimenti all'impatto ambientale: <http://avis-vin.lefigaro.fr/vins-bordeaux/o135657-le-vignoble-de-bordeaux-veut-en-finir-avec-les-pesticides>.

procedere alla valorizzazione e promozione delle produzioni DOP e IGP sostenibili.

Come è possibile far emergere queste ulteriori “qualità” sui mercati e presso i consumatori?

Si potrebbe, forse, ipotizzare la necessità di istituire un ulteriore registro che si affianchi a quello già esistente consentendo la sopravvivenza delle DOP e IGP che non rispettano i parametri della sostenibilità ma anche la promozione delle produzioni sostenibili.

La strada è, però, difficilmente percorribile. Il mercato delle DOP e delle IGP presenta già molti fattori di debolezza e uno fra questi è certamente quello della diluizione dei segni, la cui protezione è spesso arrivata troppo tardi rispetto alla diffusione sul mercato di prodotti che sotto la stessa denominazione designavano prodotti molto diversi fra loro. Nel frattempo si è potuta verificare un’“evasione” del segno, una “obsolescenza programmata del segno”, la degenerazione dell’indicazione geografica<sup>31</sup>.

Il settore risente delle difficoltà di riconoscimento che questi segni incontrano in ambito internazionale dove le ragioni stesse della protezione realizzata appaiono poco chiare e accusate di celare intenti che vengono considerati protezionistici<sup>32</sup>.

La creazione di un doppio registro alla fine scontenterebbe tutti: coloro che non hanno le qualità per accedere al “nuovo” registro e che si sentirebbe minacciati e coloro che, pur accedendo ad un even-

---

<sup>31</sup> A. DI LAURO, *La tutela dell'origine degli alimenti o la composizione (im)possibile del tempo e dello spazio*, in A. GERMANÒ - V. RUBINO (a cura di), *La tutela dell'origine dei prodotti alimentari in Italia, nell'Unione europea e nel commercio internazionale*, cit., p. 34; C. LE GOFFIC, *Dégénérescence des indications géographiques: où situer le point de non-retour*, in *Revue de droit rural*, n. 424, 2014, p. 33.

<sup>32</sup> V. RUBINO, *Le denominazioni di origine dei prodotti alimentari*, Alessandria, 2007, p. 163 e ss.; B. O'CONNOR - L. RICHARDSON, *The legal protection of Geographical Indications in the EU's Bilateral Trade Agreements: moving beyond TRIPS*, in *www.rivistadirittoalimentare.it*, n. 4-2012, p. 39; N. COPPOLA, *Tutela delle indicazioni geografiche e scambi internazionali: fra nomi di dominio e free trade agreements*, in *www.rivistadirittoalimentare.it*, n. 4-2013, p. 65; M. FERRARI, *Il nesso fra origine geografica e qualità dei prodotti agroalimentari: i diversi modelli di tutela europei e nordamericani*, in *Riv. dir. agr.*, 2014, I, p. 142; P. BORGHI, *Passport Please! WTO, TRIPS, and the (Serious?) Question of the Geographical Origin of Foodstuffs*, in AA.VV., *Studi in onore di Luigi Costato*, vol. II, Napoli, 2014, p. 77.

tuale registro che individui il rispetto dei parametri della sostenibilità, si troverebbero a lavorare in un contesto nel quale la confusione tra segni non potrebbe che essere maggiore di quella che già oggi è lamentata.

Resta da sondare la via del ricorso alle indicazioni facoltative. Si tratterebbe di verificare in quale misura, nello stesso contesto normativo di protezione, le DOP e le IGP che rispettano i “pilastri” dello sviluppo sostenibile non possano giovare di indicazioni aggiuntive che segnalino le particolari “qualità” del prodotto. Il reg. (UE) 1151/2012 istituisce «un regime relativo alle indicazioni facoltative di qualità» volte ad «agevolare la comunicazione, da parte dei produttori, nel mercato interno delle caratteristiche o proprietà dei prodotti agricoli che conferiscono a questi ultimi valore aggiunto» (art. 27). Le indicazioni facoltative devono rispondere a caratteristiche attribuibili a uno o più prodotti a particolari modalità di produzione o a una proprietà della produzione o della trasformazione<sup>33</sup>. Il reg. (UE) 1151/2012, introducendo quello che viene indicato come un «secondo livello di qualità», solleva però numerosi dubbi anche in merito alla compatibilità di questo intervento, in generale con la disciplina dell’etichettatura dei prodotti alimentari e in particolare con quella relativa al divieto di pratiche sleali e alle regole sulla pubblicità comparativa. Non si può che accennare brevemente al problema. Infatti il ricorso da parte di alcuni produttori ad indicazioni facoltative nell’ambito della stessa DOP o IGP potrebbe essere consi-

---

<sup>33</sup> Art. 29 reg. (UE) 1151/2012: «1. Le indicazioni facoltative di qualità soddisfano i criteri seguenti: *a*) l’indicazione si riferisce a una caratteristica di una o più categorie di prodotti o ad una modalità di produzione o di trasformazione agricola applicabili in zone specifiche; *b*) l’uso dell’indicazione conferisce valore al prodotto rispetto a prodotti di tipo simile; e *c*) l’indicazione ha una dimensione europea. 2. Sono escluse dal presente regime le indicazioni facoltative di qualità che descrivono qualità tecniche di un prodotto ai fini dell’applicazione di norme di commercializzazione obbligatorie e che non hanno lo scopo di informare i consumatori riguardo a tali qualità del prodotto. 3. Le indicazioni facoltative di qualità escludono le indicazioni facoltative riservate che promuovono e integrano le norme di commercializzazione specifiche su base settoriale o di categoria di prodotto. 4. Per tener conto delle specificità di alcuni settori e delle aspettative dei consumatori, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all’art. 56, che stabiliscono le modalità di applicazione relative ai criteri di cui al paragrafo 1 del presente articolo (...)».

derato alla stregua di una pubblicità comparativa destinata a mettere in confronto prodotti appartenenti alla stessa categoria<sup>34</sup>.

Esiste, inoltre, una diversa possibilità aperta a quelle zone del mondo che, solo oggi, si interrogano sulle modalità di protezione delle indicazioni geografiche. Questi Paesi dovrebbero pensare a sviluppare fin da subito una protezione per segni che rispettano le dimensioni dello sviluppo sostenibile. Potrebbe essere in tempo a farlo il Canada dove nello stato di Quebec<sup>35</sup> è stato solo di recente disciplinato l'uso di segni indicanti l'origine ed altre caratteristiche dei prodotti. Il Quebec ha elaborato la *Loi sur les appellations réservées et les termes valorisants* (c. A-20.03) che prevede l'assegnazione ad alcuni prodotti di «termini valorizzanti» quali Indicazioni Geografiche protette (IGP), Attestazioni di specificità (AS), Denominazioni di origine (AO). La legge ha istituito un *Conseil des appellations réservées et des termes valorisants* che ha la funzione di accreditare gli organismi di certificazione e di intervenire nella fase della predisposizione del disciplinare e ha previsto le sanzioni nel caso di violazioni delle disposizioni.

In questo quadro sono già stati attribuiti alcuni «termini valorizzanti». In particolare è stato riconosciuto come IGP l'«*Agneau de Charlevoix*», come IGP il «*Maïs sucré de Neuville*», come IGP il «*Vin de glace du Québec*», come IGP il «*Cidre de glace du Québec*» e come AS il «*Fromage de vache de race canadienne*»<sup>36</sup>. Con la stessa disciplina si è proceduto al riconoscimento della menzione «*Biologique*».

---

<sup>34</sup> L'interpretazione da seguire in merito alla possibilità del ricorso a forme di pubblicità comparativa fra prodotti ad AOP e IGP ha condotto alla nota sentenza della Corte di giustizia 19 aprile 2007, C301/05, *De Landtsheer Emmanuel SA contre Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne et Veuve Clicquot Ponsardin SA*, in *Raccolta*, 2007, p. 3151.

<sup>35</sup> R. WATKIN, *Placing Canadian Geographical Indications on the Map*, in *Intellectual property journal*, 30 (2), 2018; B. O'CONNOR, *Geographical Indications in CETA, the Comprehensive Economic and Trade Agreement between Canada and the EU*, in *Riv. dir. alim.*, n. 2, 2015, p. 61.

<sup>36</sup> Sulle attestazioni di specificità (AS) mi limito a segnalare che il reg. (CEE) n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari ha creato questo segno. Il reg. (CE) n. 509/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari ha abrogato il reg. (CEE) 2082/92 e a sua volta è stato abrogato dal reg. (UE) 1151/2012.

In argomento si veda, fra tutti, G. STRAMBI, *I prodotti tradizionali e la politica di qualità dell'Unione europea*, in *www.rivistadirittoalimentare.it*, n. 1/2010, p. 17; EAD, *La*

Anche la concessione di questi segni, però, se si eccettua la menzione “*Biologique*”, al momento non risponde sempre alla verifica dei parametri dello sviluppo sostenibile anche se, in generale, anche in considerazione del fatto che sono stati elaborati più di recente, sembrano risentire maggiormente delle preoccupazioni legate alla realizzazione di una agricoltura e di un'alimentazione più sostenibile. La menzione “*Biologique*” è elaborata dall'*Office des normes générales du Canada* nel documento *Systèmes de production biologique. Principes généraux et normes de gestion*<sup>37</sup> e fa riferimento, come potremmo attenderci, all'*agriculture durable*. Nel *Cahier des charges* della menzione IGP “*Maïs sucré de Neuville*”<sup>38</sup>, si leggono indicazioni interessanti ai fini di questa indagine. Innanzitutto vi è un riferimento a pratiche di coltivazione e produzioni che possono dirsi sostenibili laddove si legge che: «*Parmi ces exigences obligatoires, on note les exigences de provenance, de récolte, d'entreposage et de transport. Parmi les exigences de 2<sup>e</sup> et 3<sup>e</sup> rang, soit les exigences conditionnelles et les recommandations, on retrouve des conditions de choix des cultivars, des conditions de fertilisation des sols, de rotation des cultures, des conditions de gestion des mauvaises herbes, de maladies, et des ravageurs. Ces conditions de 2<sup>e</sup> et 3<sup>e</sup> rang sont de l'ordre des bonnes pratiques, visant à améliorer*

---

tutela delle “specialità tradizionali garantite” alla luce del reg. UE n. 1151/2012, in *Studi in onore di Luigi Costato, Diritto alimentare. Diritto Dell'Unione europea*, vol. 2, Napoli, 2014, p. 365.

<sup>37</sup> *Systèmes de production biologique. Principes généraux et normes de gestion* CAN/CGSB-32.310-2015, sostituito da CAN/CGSB-32.310-2006 modificato da ultimo nel marzo 2018.

Per comprendere il valore delle norme si rinvia a quanto indicato dallo stesso *Conseil national Canadien* (CCN) che così definisce la *Norme Nationale du Canada* «*Une Norme nationale du Canada est une norme qui a été élaborée par un organisme d'élaboration de normes (OEN) titulaire de l'accréditation du Conseil canadien des normes (CCN) conformément aux exigences et lignes directrices du CCN. (...) Le CCN est une société d'État qui fait partie du portefeuille d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE). Dans le but d'améliorer la compétitivité économique du Canada et le bien-être collectif de la population canadienne, l'organisme dirige et facilite l'élaboration et l'utilisation des normes nationales et internationales. Le CCN coordonne aussi la participation du Canada à l'élaboration des normes et définit des stratégies pour promouvoir les efforts de normalisation canadiens*».

<sup>38</sup> IGP “*Maïs sucré de Neuville*” è stata riconosciuta il 14 giugno 2017 dal *Ministre de l'Agriculture, des Pêcheries e de l'Alimentation du Québec* il cui disciplinare è stato modificato nell'aprile del 2017.

la régie et à augmenter les rendements tout en ayant une gestion durable des ressources naturelles. Le cahier des charges ajoute enfin des exigences morales de signature et de respect des exigences du cahier des charges conditionnelles à l'adhésion au regroupement et à l'utilisation de la dénomination. Enfin, le respect de ces exigences est assuré par un contrôle interne des producteurs membres de l'APMSN». Da segnalare che in una nota a piè di pagina si specifica in merito al riferimento ad una *gestion durable des ressources naturelles* che il disciplinare elaborato già nel 1998 dall'associazione dei produttori risentiva delle indicazioni presenti in un momento in cui il Paese si era già dotato «(...) de l'adoption des premiers PAF (Plan agroenvironnemental de fertilisation)». Quando, poi, si esaminino i metodi di coltivazione si ritrovano un certo numero di specificazioni e, tra queste, il divieto di utilizzare sementi di mais geneticamente modificato<sup>39</sup>.

Nel disciplinare dell'indicazione IGP “*Agneau de Charlevoix*”<sup>40</sup> si legge che si tratta di un agnello la cui «*alimentation de base est constituée d'orge et d'avoine, des céréales produites localement et de fourrages produits majoritairement par les éleveurs eux-mêmes. Le développement d'un agneau typiquement charlevoisien lié à son territoire de production a entraîné l'exclusion du maïs de l'alimentation au profit d'une valorisation des ressources régionales*».

Non mi sembra, invece, che le altre menzioni, cioè, l'IGP “*Vin de glace du Québec*” e l'IGP “*Cidre de glace du Québec*” e l'As “*Fromage de vache de race canadienne*” contengano riferimenti diretti alla sostenibilità da un punto di vista ambientale delle produzioni<sup>41</sup>.

---

<sup>39</sup> Si legge: «*La liste des méthodes locales, loyales et constantes est 1) la localisation de l'ensemble des étapes d'élaboration du produit dans l'aire géographique de Neuville; 2) l'utilisation exclusive de semences de variétés de maïs sucré non génétiquement modifiées; 3) la cueillette manuelle ou le tri manuel réalisé après une récolte mécanisée; 4) la conservation du maïs sucré durant une période maximale de 12h sans refroidissement ou de 48h en chambre froide; 5) les conditions de transport et de commercialisation du maïs sucré de Neuville. Toutes ces étapes sont des exigences détaillées dans la section 4 du présent cahier des charges*».

<sup>40</sup> Riconosciuta il 21 marzo 2009 dal *Ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec*.

<sup>41</sup> L'IGP “*Cidre de glace du Québec*” è stata riconosciuta il 30 dicembre 2014 dal *Ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec* e nel momento in cui scriviamo l'ultima versione del *Cahier de charges* è del 21 aprile 2018. L'IGP “*Vin de*

6. Un gruppo di esperti internazionali sui Sistemi alimentari sostenibili IPES-Food<sup>42</sup> porta avanti un programma di ricerca e riflessione partecipativa (2016-2019) volto ad identificare gli strumenti necessari per lo sviluppo di sistemi alimentari sostenibili nell'Unione europea. L'obiettivo è anche di partecipare alla costruzione di una Politica alimentare comune soprattutto agendo sulla riforma in corso della Politica agricola comune<sup>43</sup>.

Ebbene, la "sostenibilità" delle DOP ed IGP appare ancora da costruire. Un ulteriore riprova di questo dato mi sembra emerga dalla più recente rilevazione ISTAT dei prodotti DOP e IGP italiani nella quale il termine "sostenibile" non compare mai<sup>44</sup>.

In un contesto come quello descritto una possibilità di cambiamento sembra offerta dalla proposta di modifica del reg. (UE) 1151/2012<sup>45</sup>. Questa proposta è inserita, come è noto, in un progetto di re-

---

*glace du Québec*" è stata riconosciuta il 30 décembre 2014 dal *Ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec* e l'ultima versione del *Cahier de charges* è del 27 luglio 2015; As "*Fromage de vache de race canadienne*" è stata riconosciuta 9 marzo 2016 dal *Ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec* e l'ultima versione del *Cahier de charges* è del 2 settembre 2016.

<sup>42</sup> <http://www.ipes-food.org>.

<sup>43</sup> <http://www.ipes-food.org/eu-common-food-policy>.

<sup>44</sup> <https://www.istat.it/it/files//2018/01/REPORT-prodotti-agroalimentari-di-qualita%C3%A0-DOP-IGP-STGPC.pdf>.

<sup>45</sup> Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e (UE) n. 229/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo, COM (2018) 394 final. Si fa presente che la proposta di modifica è stata preceduta dalla Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che modifica il regolamento (CE) n. 2012/2002, i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013, (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1308/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014, (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione n. 541/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, COM (2016) 605 final, che ha poi portato all'adozione del reg. (UE) n. 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE)

golamento la cui adozione dovrebbe comportare la modifica di numerosi regolamenti fra i quali quello relativo all'organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli. Non mi addentro nell'esame delle modifiche dei "regolamenti" della PAC già attuate. Sottolineo, invece, che nella recente proposta si legge che «una politica agricola comune più moderna dovrà sostenere la transizione verso un settore agricolo pienamente sostenibile e lo sviluppo di aree rurali dinamiche, garantendo alimenti sani, sicuri e di alta qualità per oltre 500 milioni di consumatori. L'Europa ha bisogno di un settore agricolo intelligente, resiliente, sostenibile e competitivo al fine di garantire la produzione di alimenti sicuri, di alta qualità, a prezzi accessibili, nutrienti e diversificati per i propri cittadini e un forte tessuto socioeconomico nelle aree rurali». I richiami allo sviluppo sostenibile contenuti nella prima parte del documento sono, però, puntualmente disattesi nel corpo delle modifiche proposte ai diversi regolamenti e in particolare al reg. (UE) 1151/2012 le cui modifiche riguardano piuttosto la procedura di registrazione e il sistema di protezione e non l'impianto normativo generale.

In ogni caso solo una radicale modifica della PAC<sup>46</sup>, che in realtà

---

n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale.

<sup>46</sup> In particolare su sviluppo sostenibile e PAC: J.A. McMAHON - M. N. CARDWELL, (a cura di) *Research Handbook on EU Agriculture Law*, EE Elgar, Cheltenham, UK, 2015; P.E. BOUILLOT, *Le droit face aux enjeux de l'agriculture durable*, Cosmografia, 2017; L. BODIGUEL, *Agriculture durable: la poursuite de la transition juridique*, in B. GRIMONPREZ et D. ROCHARD (dir.) *La réforme du droit foncier rural: demander l'impossible*, Lexis-Nexis, Parigi, p. 181, 2018. Sull'evoluzione della PAC in generale, si vedano S. BOLOGNINI, *La comunicazione della Commissione europea "Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura"*, in *Riv. dir. agr.*, 2018, I, p. 110; L. COSTATO, *Per una storia della PAC (a sessant'anni dall'inserimento dell'agricoltura nel progetto di Trattato CEE)*, in *Riv. dir. agr.*, 2017, I, p. 64; ID, *Le conseguenze della trasformazione della PAC*, in *Riv. dir. agr.*, 2017, I, p. 526; A. JANNARELLI, *Le organizzazioni riconosciute dei produttori agricoli tra Pac e concorrenza: osservazioni a proposito di "Cour de cassation" 8 dicembre 2015*, in *Riv. dir. agr.*, 2016, I, p. 7; M. D'ADDEZIO, *Principio di sussidiarietà e politica di sviluppo rurale dell'Unione. Spunti di riflessione intorno al diritto agrario e alimentare tra "mercato" e "non mercato"*, in *Agricoltura Istituzioni Mercati*, 2014, fasc. 2, p. 9; F. ALBISINNI, *La definizione di attività agricola nella nuova PAC [Politica Agricola Comunitaria], tra incentivazione e centralizzazione regolato-*

sembra lontana a venire e che in ogni caso gli ultimi interventi non hanno realizzato<sup>47</sup>, potrebbe portare alla costruzione di una vera sostenibilità (comprensiva di tutte le dimensioni dello sviluppo sostenibile) delle DOP e delle IGP. Si tratterebbe di una sostenibilità costruita in modo indiretto per un miglioramento generale delle condizioni di produzione agraria di cui potrebbero usufruire tutti questi segni indipendentemente dalle condizioni previste nei disciplinari.

Insomma occorre una PAC sostenibile per costruire una Politica alimentare sostenibile<sup>48</sup>. La Comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni “Il futuro dell’alimentazione e dell’agricoltura” del 2017 avrebbe potuto fare ben sperare. In essa si parla di «PAC intelligente moderna e sostenibile», di «occupazione sostenibile e di qualità», di «produzione agricola sostenibile, compresa la salute, l’alimentazione, gli sprechi alimentari e il benessere degli animali», di «filiera alimentare sostenibile», di «utilizzo sostenibile dei pesticidi», di «obiettivi di sviluppo sostenibile», di coerenza delle politiche per lo sviluppo sostenibile, «agricoltura sostenibile (...) a favore dell’eradicatione della povertà e dello sviluppo sostenibile nei paesi in via di sviluppo e promuove inoltre lo sviluppo dei mercati agricoli e delle catene di valore inclusive a beneficio dei poveri e incoraggia l’industria agroalimentare a generare posti di lavoro».

---

ria, in *Riv. it. Dir. pubbl. com.*, 2014, fasc. 5, p. 967; ID., *La definizione di attività agricola nella nuova PAC (Politica Agricola Comunitaria), tra incentivazione e centralizzazione regolatoria*, in *Riv. it. Dir. pubbl. com.*, 2014, fasc. 5, p. 967; D. BIANCHI, *La Politica Agricola Comune. Tutta la PAC, nient’altro che la PAC!*, Pisa, 2007.

<sup>47</sup> Il reg. (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli così come modificato da ultimo dal reg. (UE) n. 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio, cit., cita il termine “sostenibile” poche volte. Il termine compare: nel Capo II, Regimi di aiuti, Sezione 1, Aiuti per la distribuzione di ortofruttili, di latte e di prodotti lattiero caseari agli istituti scolastici, art. 23, par. 10; nella sezione dedicata alle misure di sostegno specifiche art. 46, par. 3; nel Titolo II, Norme applicabili alla commercializzazione e alle organizzazioni di produttori, art. 75, par. 3, lett. g); nel Capo III, Organizzazioni di produttori e loro associazioni e organizzazioni interprofessionali, art. 152, par. 1, lett. c), XI e art. 157, par. 1, XI.

<sup>48</sup> La Comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni “Il futuro dell’alimentazione e dell’agricoltura”, COM (2017) 713 final aveva, come indicato espressamente, obiettivi “ambiziosi”.

Nella Comunicazione si legge anche che «una PAC più moderna dovrebbe pertanto aumentare il valore aggiunto dell'UE nella misura in cui riflette un più alto livello di ambizione in materia ambientale e climatica e risponde all'interesse dei cittadini per una produzione agricola sostenibile».

Questa PAC moderna, intelligente e sostenibile mi sembra non trovi riscontro negli interventi normativi. E per quanto riguarda la sostenibilità delle DOP e IGP anche in questo documento riscontro un rapido e superficiale accostamento fra indicazioni geografiche e sostenibilità. Si legge che: «I cittadini apprezzano sempre più di poter disporre di un'ampia gamma di prodotti alimentari che comportano maggiori benefici per la società, come i prodotti biologici, i prodotti con indicazioni geografiche (IG), le specialità locali e gli alimenti innovativi»<sup>49</sup>.

Mi ritorna in mente quello che poteva leggersi nel documento dell'IUCN *World Conservation Strategy: Living Resource Conservation for Sustainable Development* che proponeva, per la prima volta, una definizione di sviluppo sostenibile di lì a poco ripresa dal Rapporto Brundtland: «*For development to be sustainable it must take account of social and ecological factors, as well as economic ones; of the living and non-living resource base; and on the long-term as well as the short term advantages and disadvantages of alternative actions*»<sup>50</sup>.

Il Documento proponeva una visione che veniva definita “utopica” ma “realizzabile” e qualche anno più tardi, nel Vertice di Copenhagen del 1995, le tre dimensioni, economica, sociale, ambientale, furono considerate parti di un processo di cui costituiscono elementi “interdipendenti” che si «rinforzano mutualmente fra loro»<sup>51</sup>.

La necessità di operare considerando la necessaria interdipen-

---

<sup>49</sup> Comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni “Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura”, cit., p. 25.

<sup>50</sup> IUCN, *World Conservation Strategy: Living Resource Conservation for Sustainable Development*, Gland, Suisse, 1980.

<sup>51</sup> D. CHARTIER, *Aux origines des flous sémantiques du développement durable: une lecture critique de la Stratégie mondiale de la conservation de la nature*, in *Ecologie et Politique*, 2004, p. 173.

denza degli obiettivi è stata sottolineata anche da Agenda 2030, Risoluzione adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 25 settembre e intitolata "Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile"<sup>52</sup> laddove viene ricordato che: «Le sfide e gli impegni identificati durante questi importanti vertici e conferenze sono correlati ed esigono soluzioni integrate. Per affrontarli in maniera efficace è necessario un nuovo approccio. Lo sviluppo sostenibile riconosce che la sconfitta della povertà in tutte le sue forme e dimensioni, la lotta contro le disuguaglianze fra paesi e all'interno degli stessi, la salvaguardia del pianeta, la creazione di una crescita economica duratura, aperta a tutti e sostenibile e la promozione dell'inclusione sociale sono elementi legati fra loro e interdipendenti».

Occorre ricordare la necessità dell'interdipendenza fra le dimensioni dello sviluppo sostenibile, la necessità, e oramai l'urgenza, di un percorso che abbandoni scelte parziali. Non c'è più tempo per portare avanti visioni diverse da una visione sistemica, per accettare posizioni di facciata e questa urgenza appartiene anche e soprattutto alla PAC. L'emergenza delle conseguenze del cambiamento climatico<sup>53</sup> richiama una riflessione approfondita e un cambiamento di paradigma. Anche nell'approccio allo studio della "sostenibilità" delle DOP e delle IGP occorre modificare il nostro punto di vista. Non basta più, a mio avviso, nell'ottica della sostenibilità migliorare le condizioni di vita di un territorio (piccolo o grande che sia) di una popolazione (vasta o limitata nel numero). Occorre essere più ambiziosi fino a immaginare di dover essere critici anche sul passato, di poter sollevare dei dubbi anche sugli alimenti DOP e IGP o quanto meno essere pronti a sottoporre anche questi prodotti che costituiscono «il cibo della memoria»<sup>54</sup> alle stesse verifiche effettuate in altri ambiti.

---

<sup>52</sup> [https://www.unric.org/it/images/Agenda\\_2030\\_ITA.pdf](https://www.unric.org/it/images/Agenda_2030_ITA.pdf).

<sup>53</sup> M. CARDWELL, *European Union Agricultural Policy and Practice: The New Challenge of Climate Change*, in *Env. Law Review*, 13, 2011, p. 271; L. BODIGUEL, *La politique agricole commune face à la question climatique: l'Accord de Paris change-t-il la donne ?*, in *Revue Juridique de l'Environnement*, num. spec., 2017, p. 171.

<sup>54</sup> A. DI LAURO, *Il "cibo della memoria" e lo sviluppo sostenibile: analisi critica della "sostenibilità" delle DOP e IGP*, in corso di pubblicazione in *Revista Iberoamericana de Derecho Agrario*.

Il rischio altrimenti è quello di continuare a chiamare sviluppo sostenibile quello che altro non è che una pallida controfigura del progetto iniziale. Forse continuiamo a portarci dietro il “peccato originale” che in Europa ha impedito nel 1992 di introdurre in modo più convinto il concetto di sviluppo sostenibile al momento della revisione dei Trattati. Allora fu preferito ricorrere a termini come “crescita sostenibile” o “progresso economico e sociale equilibrato e sostenibile” relegando solo alla politica comunitaria di cooperazione allo sviluppo l'utilizzazione del termine “sviluppo sostenibile”. Circostanza, quest'ultima, che sembrava assegnare alla nozione un ruolo solo nella promozione dei Paesi sfavoriti e non nelle modalità di sviluppo e crescita di tutto il territorio partecipante al progetto “comunitario”<sup>55</sup>.

«La planetizzazione significa ormai comunità di destino per tutta l'umanità. Le nazioni consolidavano la coscienza delle loro comunità di destino con la minaccia incessante del nemico esterno. Ora, il nemico dell'umanità non è esterno. È nascosto in essa. La coscienza della comunità di destino ha bisogno non solo di pericoli comuni, ma anche di un'identità comune che non può essere la sola identità umana astratta, già riconosciuta da tutti, poco efficace a unirli; è l'i-

---

<sup>55</sup> Rispettivamente l'art. B, l'art. 2 e 130, par. 1 del Trattato dell'Unione europea, Maastricht, 1992. Individua con precisione questo momento M. PALLEMAERTS, *La Constitution économique européenne et le «développement durable de l'Europe» (et de la planète): balises juridiques pour une économie de marché verte et sociale ?*, in *Revue internationale de droit économique* 2011/4, p. 517.

L'Autore afferma che «(...) le *Traité de Maastricht*, alors même qu'il fut signé en 1992 – année où eut lieu la *Conférence des Nations unies sur l'environnement et le développement à Rio* – avait encore délibérément évité d'utiliser les termes 'développement durable', mais préféré faire référence à la notion d'un 'progrès économique et social équilibré et durable' ou encore d'une 'croissance durable et non inflationniste respectant l'environnement'. Cette nuance sémantique semblait destinée à souligner la primauté des objectifs premiers de la Communauté (achèvement du marché intérieur, croissance et intégration économiques) sur la protection de l'environnement et son intégration dans les autres politiques. Le seul chapitre du *Traité de Maastricht* qui faisait référence au développement durable était celui relatif à la politique communautaire de coopération au développement, politique visant à favoriser notamment 'le développement économique et social durable des pays en développement et plus particulièrement des plus défavorisés d'entre eux'. Il est révélateur qu'à l'époque du sommet de Rio, l'UE considérait apparemment encore que le développement durable était un objectif pertinent pour les pays en développement mais pas pour sa politique interne».

dentità che viene da un'entità paterna e materna, concretizzata dal termine patria, e che porta alla fraternità milioni di cittadini che non sono affatto consanguinei. Ecco che cosa manca, perché si compia una comunità umana: la coscienza che siamo figli e cittadini della Terra-Patria. Non riusciamo ancora a riconoscerla come casa comune dell'umanità»<sup>56</sup>.

---

<sup>56</sup> E. MORIN, *L'identità umana*, Milano, 2002.